



N... 1/2025 R.G. LIQ. CONTR.
N... 6/2025 SENT.
N... - CRONOLOGICO
N... 6/2025 REPERTORIO
N... - MOD.2/A/SG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Veronica Milone	Presidente
Federico Maida	Giudice Rel. Est.
Gilberto Orazio Rapisarda	Giudice

nel procedimento unitario iscritto al **n. r.g. 84-1/2024 P.U.**

promosso da



con il patrocinio dell'avv.

D'ERRICO Luca, giusta procura in atti;

per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata depositato dal debitore;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla



disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

rilevato che si è provveduto alla convocazione del debitore che è comparso all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCI, atteso che il debitore ha il centro degli interessi principali nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento



del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b), CCI);
considerato che tali documenti sono stati allegati;
considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI, esponendo una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza spiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; contiene inoltre, dopo l'integrazione disposta nel corso dell'istruttoria, l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, CCII, e cioè che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
considerato, quindi, che possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato che ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va premesso che la cessione del quinto dello stipendio attualmente in essere è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12;
considerato che, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto, e tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente e da quanto attestato dall'OCC in seno alla propria relazione particolareggiata, come successivamente, integrata, e tenuto conto in particolare della circostanza



che il nucleo familiare del debitore comprende la moglie e la figlia, entrambe disoccupate e prive di reddito, la quota di stipendio mensile necessaria per il mantenimento suo e della sua famiglia, e quindi esclusa dalla liquidazione, del ricorrente può essere determinata nella somma di € 1.630,00;

considerato che il debitore percepisce uno stipendio di circa euro 1.670,00 netti al mese per tredici mensilità, pari ad euro 1.800 euro netti circa su dodici mensilità, sicché l'intero stipendio deve essere lasciato nella disponibilità del debitore limitatamente alle dodici mensilità, mentre la tredicesima mensilità deve essere acquisita alla procedura;

ritenuto che deve parimenti essere esclusa dalla liquidazione la autovettura Ford Focus SW targata CV 735 VB immatricolata in data 08/08/2005 in quanto, oltre ad essere priva di valore apprezzabile, risulta necessaria al debitore per lo svolgimento dell'attività lavorativa e delle incombenze di vita quotidiana;

rilevato che il gestore designato non risulta iscritto all'albo dei gestori della crisi d'impresa di cui all'art. 356 CCI;

ritenuto che i criteri di cui all'art. 270, comma 2, lett. b), CCI, devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCI;

ritenuto che la mancanza di iscrizione all'albo di cui al citato art. 356 CCI costituisce pertanto giustificato motivo per non confermare il predetto gestore nell'incarico di liquidatore, dovendo provvedersi a nominare liquidatore un diverso professionista residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014;

della crisi designato nell'incarico di liquidatore;

visto l'art. 270 CCI,



dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di

nomina

Giudice Delegato per la procedura il dott. Federico Maida

nomina

liquidatore il **dott. Alessandro ABBRUZZO**, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 3, CCI;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di autovettura Ford Focus SW targata CV 735 VB immatricolata in data 08/08/2005, che il debitore è autorizzato ad utilizzare;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, termine perentorio sino al **30/04/2025** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno



considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

dispone

l'esclusione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, delle dodici mensilità di stipendio (da gennaio a dicembre), sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.670,00 mensili, e dispone l'acquisizione alla procedura della sola tredicesima mensilità; con obbligo per il datore di lavoro di continuare a versare regolarmente tutte le tredici mensilità al debitore e con obbligo per il debitore di riversare al liquidatore la tredicesima mensilità entro cinque giorni dal pagamento, e di versare comunque direttamente al liquidatore ogni reddito eccedente il limite come sopra determinato nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone

che il debitore presenti ogni anno al liquidatore la dichiarazione dei redditi, al fine di riscontrare gli importi effettivamente percepiti, nonché gli estratti conto del conto corrente bancario intestato al debitore, al fine del riscontro degli importi percepiti;

dispone

che il liquidatore, provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Siracusa, nonché alla trascrizione presso gli uffici competenti in relazione al bene immobile acquisito alla procedura (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);



dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone

che il liquidatore, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo PEC della procedura al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone

che il liquidatore, entro novanta (90) giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone

che il liquidatore, provveda entro quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



dispone

che il liquidatore, depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone

che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

dispone

che il liquidatore, provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

dispone

che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

da atto



che la procedura non dispone del denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge, sicché le relative spese sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, come modificato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Cost., 4 luglio 2024, n. 121.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 30/01/2025.

Il Giudice estensore

Federico Maida

Il Presidente

Veronica Milone

Sentenza pubblicata
in data - 6 FEB. 2025

Il direttore

Direttore Amministrativo
Dott. Renato Chinigò

